



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Entrate, Finanza e Credito

Via Romagnosi, 9 - 38122 Trento
Tel. 0461495339 - Fax 0461495409
e-mail: serv.entrate@pec.provincia.tn.it

Trento, 2 MAR. 2015

Prot. n. S016/112859/12/5.5

OGGETTO: Circolare n. 1/2015. Aliquote IRAP sul territorio provinciale per l'anno 2014

Spett.le

Associazione Albergatori della Provincia di Trento
Via Degasperi, 77
38123 TRENTO

Spett.le

Gruppo Giovani Albergatori
Via Degasperi, 77
38123 TRENTO

Spett.le

Associazione Artigiani e piccole Imprese della Provincia di Trento
Via Brennero, 182
38121 TRENTO

Spett.le

Associazione Contadini Trentini
Via Bergamo, 26
38023 CLES (TN)

Spett.le

Associazione Industriali
Via Degasperi, 77
38123 TRENTO

Spett.le

Unione Commercio Turismo e Attività di Servizio
Via Solteri, 78
38121 TRENTO

Spett.le

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura
Via Calepina, 13
38122 TRENTO

Spett.le

C.I.A. – Confederazione Italiana Agricoltori
Via Maccani, 189
38121 TRENTO

Spett.le

Confesercenti
Via Maccani, 207
38121 TRENTO

Spett.le

Federazione provinciale Scuole Materne
Via Degasperi, 34/1
38123 TRENTO

Spett.le

Federazione Trentina delle Cooperative
Via Segantini, 10
38122 TRENTO

Spett.le

**Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Trento e Rovereto**
Vicolo Galasso, 19
38122 TRENTO

Spett.le

**Ordine dei Consulenti del Lavoro -
Consiglio provinciale di Trento**
Via Maccani, 2011
38121 TRENTO

Spett.le

Unione Agricoltori
Via Gardini, 73
38121 TRENTO

Spett.le

Unione Contadini
Via Giusti, 40
38122 TRENTO

Spett.le

FIAVET (Agenzie di viaggio del Trentino)
Via Solteri, 78
38121 TRENTO

Spett.le

L.A.P.E.T. (Associazione Nazionale Tributaristi)
Via Gorizia, 79
38122 TRENTO

e, p.c.: *Spett.le*

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Trento
Via Brennero, 133
38121 TRENTO

e, p.c.: *Spett.le*

Guardia di Finanza
Comando Regionale Trentino Alto-Adige
Via Vannetti, 15
38122 TRENTO

La presente circolare illustra le aliquote IRAP e le altre tipologie di agevolazioni (deduzioni e detrazioni) in vigore nella Provincia Autonoma di Trento per l'anno di imposta 2014 e fornisce alcuni chiarimenti in merito alla loro applicazione.

Per facilitarne la lettura, si ritiene utile raggruppare gli argomenti trattati nel seguente sommario:

- 1. ALIQUOTE IRAP ANNI PREGRESSI**
- 2. ALIQUOTE IRAP IN VIGORE PER L'ANNO 2014**
 - 2.1 Premessa
 - 2.2 Tabella delle aliquote per l'anno d'imposta 2014
- 3. CHIARIMENTI IN MERITO ALLE RIDUZIONI D'ALIQUOTA PER L'ANNO D'IMPOSTA 2014**
 - 3.1 *Aliquota ordinaria di cui all'art. 16, c. 1, D.Lgs. 446/97*
 - 3.1.1 Riduzione generalizzata di 1,1 punti percentuali
 - 3.1.2 Ulteriore riduzione per i soggetti che mantengono o incrementano i livelli occupazionali
 - 3.1.3 Ulteriore riduzione di 0,46 punti percentuali per i soggetti che nel 2013 hanno aderito a un contratto di rete o a consorzi o società consortili, ai sensi dell'articolo 12, comma 6, lettera c), della legge provinciale n. 25 del 2012
 - 3.1.4 Ulteriore riduzione di 1,38 punti percentuali per i soggetti derivanti da operazioni di fusione intervenute nel 2013 ai sensi dell'articolo 12, comma 8, della legge provinciale n. 25 del 2012
 - 3.2 *Nuove iniziative produttive*
 - 3.2.1 Nuove iniziative produttive intraprese nel territorio provinciale a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2013 – aliquota zero per i primi cinque anni d'imposta
 - 3.2.2 Nuove iniziative produttive che attuano progetti di rilancio di attività esercitate da imprese cessate o in fase di cessazione – aliquota zero per i primi cinque anni d'imposta
 - 3.2.3 Nuove iniziative produttive intraprese nel 2012 con esercizio chiuso al 31.12.2012
 - 3.3 *Aliquota maggiorata per gli esercizi ove sono collocati apparecchi da gioco di cui all'art. 110, commi 5 e 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*
 - 3.4 *Aliquote di cui all'art. 16, c. 1-bis, lett. a), b) e c) D.Lgs. 446/97*
 - 3.4.1 Soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori (art. 16, c. 1, lett. a)
 - 3.4.2 Banche e altri enti e società finanziari (art. 16, c. 1, lett. b)
 - 3.4.3 Imprese di assicurazione (art. 16, c. 1, lett. c)
 - 3.5 *Settore agricolo e cooperative della piccola pesca e loro consorzi*
 - 3.6 *Esenzioni*
 - 3.6.1 Onlus
 - 3.6.2 Aziende pubbliche di servizi alla persona
- 4. DEDUZIONI**
 - 4.1 Deduzione del salario di produttività
 - 4.2 Deduzione del costo sostenuto per il personale assunto ai sensi della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32
- 5. DETRAZIONI**
 - 5.1 Detrazione dei finanziamenti alle aziende di promozione turistica ed alle Pro Loco
 - 5.2 Detrazione dei contributi agli Enti bilaterali
- 6. ALTRI CHIARIMENTI E INFORMAZIONI**
 - 6.1 Brevi cenni sulle aliquote Irap per l'anno d'imposta 2015

1. ALIQUOTE IRAP ANNI PREGRESSI

Prima di analizzare le aliquote vigenti per il periodo d'imposta 2014, si riportano di seguito le tabelle relative alle aliquote IRAP applicabili nel territorio provinciale per l'anno 2013.

Per quanto riguarda le aliquote applicabili per gli anni d'imposta precedenti il 2013 si rinvia alle tabelle disponibili sul sito della Società Trentino Riscossioni S.p.A. al seguente indirizzo: <http://www.trentinoriscossionispa.it>, accedendo alla sezione dedicata all'IRAP.

ALIQUOTE IRAP ANNO 2013

ALIQUOTE PER SOGGETTI CON PERIODO D'IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31/12/2012 (CIOE' CON PERIODO D'IMPOSTA 2013 COINCIDENTE CON L'ANNO SOLARE O CON PERIODO D'IMPOSTA "A CAVALLO" 2013/2014)

Categorie di contribuenti	Normativa provinciale di riferimento	Aliquote 2013	Codice agevolazione da indicare nel Modello IRAP 2014
soggetti ad aliquota ordinaria art.16, c.1	Art.15,c.1,LP 23/07 (-0,46%) cumulata con art.12,c.1, LP 25/12 (-0,20%)	3,24%	A3
soggetti ad aliquota ordinaria art. 16, c.1 tenuti al versamento di contributi CIG	Art.15,c.1,LP 23/07 (-0,46%) cumulata con art.12,c.1, LP 25/12 (-0,20%) e con art.27, c.3,LP 27/10 (-0,46%)	2,78%	A4
soggetti ad aliquota ordinaria art. 16, c.1 che adottano comportamenti virtuosi (art.12,c.6,LP25/12 e deliberazione G.P. n. 278 del 22/02/13)	Art.15,c.1,LP 23/07 (-0,46%) cumulata con art.12,c.1, LP 25/12 (-0,20%) e con art. 12,co.6, L.P. 25/12 (-0,46%)	2,78%	A5
soggetti ad aliquota ordinaria art. 16, c.1 tenuti al versamento di contributi CIG e che adottano comportamenti virtuosi	Art.15,c.1,LP 23/07 (-0,46%) cumulata con art.12,c.1, LP 25/12 (-0,20%), con art.27,c.3,LP 27/10 (-0,46%) e con art.12,co.6, L.P. 25/12 (-0,46%)	2,32%	A6
soggetti ad aliquota ordinaria art. 16, c.1 risultanti da operazioni di fusione	Art.15,c.1,LP 23/07 (-0,46%) cumulata con art.12,c.1, LP 25/12 (-0,20%) e con art.12,c.8, LP 25/12 (-1,38%)	1,86%	A7

soggetti ad aliquota ordinaria art. 16, c.1 risultanti da operazioni di fusione tenuti al versamento di contributi CIG	Art.15,c.1,LP 23/07 (-0,46%) cumulata con art.12,c.1, LP 25/12 (-0,20%), con art.12,c.8, LP 25/12 (-1,38%) e con art.27,c.3,LP 27/10 (-0,46%)	1,40%	A8
Nuove imprese intraprese nel territorio provinciale a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 01/01/2013	Art.12,c.2, LP 25/12 (Azzeramento aliquota per il primo periodo d'imposta ed i 4 successivi)	0	A9
Nuove imprese intraprese nel territorio provinciale a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 16/5/2013 che attuano progetti di sviluppo aziendale comprendenti il rilancio di attività esercitate sul territorio provinciale da imprese cessate o in fase di cessazione, garantendo i livelli occupazionali	Art. 12, co.2-bis, L.P. 27/12/12 n. 25 e deliberazione G.P. n. 1969 del 20/09/2013 (Azzeramento aliquota per il primo periodo d'imposta ed i 4 successivi)	0	A10
nuove imprese 2012	Art.27quater LP 27/10 (-3% per il primo periodo d'imposta ed i 4 successivi) cumulata con art.12,c.1, LP 25/12 (-0,20%)	0,70%	A11
nuove imprese 2012 tenute al versamento di contributi CIG o che adottano comportamenti virtuosi	Art.27quater LP 27/10 (-3% per il primo periodo d'imposta ed i 4 successivi) cumulata con art.12,c.1, LP 25/12 (-0,20%) e con art.27,c.3, LP 27/10 (-0,46%) o con art. 12,co.6, LP 25/12 (-0,46%)	0,24%	A12
nuove imprese 2012 tenute al versamento di contributi CIG e che adottano comportamenti virtuosi	Art.27quater LP 27/10 (-3% per il primo periodo d'imposta ed i 4 successivi) cumulata con art.12,c.1, LP 25/12 (-0,20%), con art.27,c.3, LP 27/10 (-0,46%) e con art. 12,co.6, LP 25/12 (-0,46%)	0	A13

nuove imprese 2011	Art.3,c.3bis,LP 2/09 (-0,92% per il primo anno d'imposta e i 2 successivi) cumulata con art.12,c.1, LP 25/12 (-0,20%)	2,78%	A15
nuove imprese 2011 che adottano comportamenti virtuosi	Art.3,c.3bis,LP 2/09 (-0,92% per il primo anno d'imposta e i 2 successivi) cumulata con art.12,c.1, LP 25/12 (-0,20%) e con art. 12,co.6, LP 25/12 (-0,46%)	2,32%	A16
soggetti ad aliquota art. 16, c. 1bis, lett. a) (imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori)	Art.27quinqies,c.3,LP 27/10 (-0,46%) cumulata con art.12,c.1, LP 25/12 (-0,20%)	3,54%	IC1
soggetti ad aliquota art. 16, c. 1bis, lett. b) (banche)	Art.12,c.1, LP 25/12 (-0,20%)	4,45%	BA1
soggetti ad aliquota art. 16, c. 1bis, lett. c) (assicurazioni)	Art.12,c.1, LP 25/12 (-0,20%)	5,70%	AS1
settore agricolo, cooperative della piccola pesca e loro consorzi	Art.27,c.4bis,LP 27/10 (-1%)	0,90%	AG
ONLUS	Art.12,c.3,LP 1/05	Esenti	E1
Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) succedute alle IPAB	Art.15,c.9, LP 23/07	Esenti	E2

2. ALIQUOTE IRAP IN VIGORE PER L'ANNO 2014

2.1 Premessa

Il legislatore provinciale ha previsto per l'anno di imposta 2014 una importante riduzione generalizzata dell'aliquota ordinaria di 1,1 punti percentuali (articolo 1, comma 1, LP 1/2014, come modificato dall'articolo 15 della LP 14/2014), cumulabile con ulteriori riduzioni, tra loro alternative, a fronte rispettivamente:

- del mantenimento dei livelli occupazionali (articolo 1, comma 2, lett. a) LP 1/2014, che prevede l'ulteriore riduzione di 0,5 punti);
- del mantenimento dei livelli occupazionali attuando staffette generazionali (articolo 1, comma 2, lett. b) LP 1/2014, che prevede l'ulteriore riduzione di 0,7 punti percentuali);
- dell'incremento dei livelli occupazionali stabili (articolo 1, comma 2, lett. c) LP 1/2014, che prevede l'ulteriore riduzione di 1,5 punti percentuali).

La riduzione generalizzata di 1,1 punti è inoltre applicabile anche all'aliquota prevista per gli esercenti attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, mentre è stata confermata (articolo 1, comma 4, LP 1/2014) l'aliquota agevolata dello 0,90 per cento per il settore agricolo.

Contestualmente, è stata effettuata un'operazione di riordino e semplificazione delle numerose disposizioni agevolative vigenti, mediante l'abrogazione di alcune agevolazioni Irap previste da precedenti leggi provinciali. In particolare, l'articolo 1, comma 5, della LP 1/2014 ha abrogato, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2013, le seguenti agevolazioni:

- la riduzione generalizzata dell'aliquota ordinaria di 0,46 punti percentuali (art. 15, comma 1, LP 23/2007);
- l'ulteriore riduzione dell'aliquota ordinaria di 0,46 punti percentuali per chi versa contributi a titolo di Cassa integrazione guadagni (art. 27, comma 3, LP 27/2010);
- la deduzione dalla base imponibile del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio (ACE) (art. 27ter LP 27/2010);
- la riduzione generalizzata di 0,2 punti percentuali delle aliquote di cui all'art. 16, comma 1 e 1bis del D.Lgs. 446/97 (art. 12, comma 1, LP 25/2012);
- la riduzione di 0,46 punti percentuali per i soggetti virtuosi (art. 12, commi 6 e 7, LP 25/2012);
- la riduzione di 1,38 punti percentuali per i soggetti risultanti da operazioni di fusione (art. 12, comma 8, LP 25/2012);
- la deduzione dalla base imponibile dei costi sostenuti per il personale assunto in attuazione di contratti di solidarietà espansivi (art. 12, comma 9, LP 25/2012);
- la deduzione dalla base imponibile dei costi per il personale assunto in attuazione di contratti collettivi, anche aziendali, che prevedono staffette generazionali (art. 12, comma 9bis, LP 25/2012).

Con riferimento a due disposizioni agevolative abrogate sopra elencate (articolo 12, comma 6, lett. b) LP 25/2012 per chi aderiva nel 2013 a contratti di rete o consorzi, e articolo 12, comma 8 LP 25/2012 per i soggetti derivanti da fusioni avvenute nel 2013) che attribuivano una riduzione d'aliquota valevole per più periodi d'imposta sono stati inoltre disciplinati (articolo 1, commi 6 e 7 LP 1/2014) alcuni criteri applicativi per l'anno di imposta 2014.

Restano invece confermate, essendo da tempo previste a regime, sia la particolare agevolazione (azzeramento d'aliquota per i primi cinque periodi d'imposta) per le nuove iniziative produttive, ivi comprese quelle per il rilancio di attività esercitate sul territorio provinciale da imprese cessate o in fase di cessazione, garantendo i livelli occupazionali, sia l'esenzione per le ONLUS e per le Aziende pubbliche di servizi alla persona.

Infine, l'articolo 12, comma 2.1, della LP 25/2012, introdotto dall'articolo 33 della LP 16/2013, ha previsto, con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2013, una maggiorazione d'aliquota per gli esercizi ove sono collocati apparecchi da gioco di cui agli articoli 110, commi 6 e 7, del regio decreto n. 773/1931 (Testo Unico della legge di pubblica sicurezza), consistente nella disapplicazione di tutte le agevolazioni Irap provinciali e nell'applicazione dell'aliquota Irap determinata nella misura massima prevista dalla normativa nazionale (4,82 per cento).

Delineato il quadro generale delle aliquote applicabili per il periodo d'imposta 2014, si procede di seguito ad illustrarne dettagliatamente il contenuto, riportando i riferimenti delle norme provinciali e delle delibere attuative, nonché i codici da indicare nel Modello di dichiarazione IRAP 2015.

2.2 Tabella delle aliquote per l'anno di imposta 2014

REGIME E CATEGORIE DI CONTRIBUENTI	NORMATIVA PROVINCIALE E DELIBERE ATTUATIVE	ALIQUOTE 2014	CODICE DA INDICARE NEL MODELLO IRAP 2015
Riduzione generalizzata dell'1,1% dell'aliquota ordinaria di cui all'art.16, c. 1, D.Lgs. 446/97	Art.1, c. 1, LP 1/2014 (riduzione 1,1%)	2,80%	A1
Ulteriore riduzione dello 0,50% dell'aliquota ordinaria per il mantenimento dei livelli occupazionali: soggetti che alla chiusura del periodo d'imposta presentano un valore complessivo delle unità lavorative annue (ULA) di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato impiegati nel territorio provinciale almeno pari al 95% del corrispondente parametro del periodo d'imposta precedente	Art.1, c. 1, LP 1/2014 (riduzione 1,1%) cumulata con art.1, c. 2, lett. a), LP 1/2014 (riduzione 0,50%) Delibera attuativa 22/09/14 n. 1620	2,30%	A2
Ulteriore riduzione dello 0,70% dell'aliquota ordinaria per staffette generazionali: soggetti che alla chiusura del periodo d'imposta rispettano il parametro dell'agevolazione di cui al codice A2 in forza dell'attuazione di contratti collettivi, anche aziendali, che prevedono - a fronte della riduzione dell'orario di lavoro dei lavoratori che raggiungono i requisiti minimi per il pensionamento nei trentasei mesi successivi alla data di stipulazione dell'accordo collettivo - la contestuale assunzione di giovani che non abbiano più di trentacinque anni di età; l'agevolazione opera se dall'assunzione deriva un saldo occupazionale positivo e se i giovani neoassunti rappresentano almeno il 3% del totale dei dipendenti a tempo indeterminato	Art.1, c. 1, LP 1/2014 (riduzione 1,1%) cumulata con art.1, c. 2, lett. b), LP 1/2014 (riduzione 0,70%) Delibera attuativa 22/09/14 n. 1620	2,10%	A3
Ulteriore riduzione dell'1,50% dell'aliquota ordinaria per l'incremento dei livelli occupazionali stabili: soggetti che alla chiusura del periodo d'imposta presentano, rispetto al periodo d'imposta precedente, un incremento superiore al 5% delle unità lavorative annue (ULA) di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nel periodo d'imposta, anche derivante dalla conferma dei contratti di apprendistato e dalla stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato preesistenti	Art.1, c. 1, LP 1/2014 (riduzione 1,1%) cumulata con art.1, c. 2, lett. c), LP 1/2014 (riduzione 1,50%) Delibera attuativa 22/09/14 n. 1620	1,30%	A4
Ulteriore riduzione dello 0,46% per i soggetti che nel periodo d'imposta 2013 hanno realizzato i presupposti per l'applicazione dell'agevolazione prevista dall'art.12, c. 6, lett. c), LP 25/12 (adesione a	Art.1, c. 1, LP 1/2014 (riduzione 1,1%) cumulata con art.1, c. 6, LP 1/2014 (riduzione 0,46%)	2,34%	A5

un contratto di rete ai sensi dell'art.3, commi da 4 ter a 4 quinquies, DL n. 5/09 che preveda l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, oppure adesione a consorzi o società consortili previsti dall'art. 24 octies della LP 6/99)			
Ulteriore riduzione dell'1,38% per i soggetti che nel periodo d'imposta 2013 hanno realizzato i presupposti per l'applicazione dell'agevolazione prevista dall'art.12, c. 8, LP 25/12 (derivare da operazioni di fusione intervenute nel 2013)	Art.1, c. 1, LP 1/2014 (riduzione 1,1%) cumulata con art.1, c. 7, LP 1/2014 (riduzione 1,38%)	1,42%	A6
Nuove iniziative produttive intraprese nel territorio provinciale a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 01/01/2013 da soggetti diversi da quelli previsti dall'art.45, commi 1 e 2, D.Lgs. 446/97	Art.12, c. 2, LP 25/2012 (riduzione a zero per i primi 5 anni)	0%	A9
Nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale da soggetti diversi da quelli indicati nell'art.45, commi 1 e 2, D.Lgs. 446/1997 che attuano progetti di sviluppo aziendale comprendenti il rilancio di attività esercitate sul territorio provinciale da imprese cessate o in fase di cessazione, garantendo i livelli occupazionali	Art.12, c. 2bis, LP 25/2012 (riduzione a zero per i primi 5 anni) Delibera attuativa 20/09/13 n. 1969	0%	A10
Riduzione del 3% per le nuove iniziative produttive intraprese nel territorio provinciale nel 2012 da soggetti diversi da quelli previsti dall'art.45, commi 1 e 2, D.Lgs. 446/97	Art.27quater LP 27/2010 (riduzione 3% per i primi 5 anni) cumulata con art.1, c. 1, LP 1/2014 (riduzione 1,1%)	0%	A11
Maggiorazione d'aliquota nella misura massima per gli esercizi ove sono collocati apparecchi da gioco di cui all'art.110, commi 6 e 7, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773	Art.12, c. 2.1, LP 25/2012 (aliquota maggiorata nella misura massima nazionale)	4,82%	M1
Riduzione generalizzata dell'1,1% per i soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori	Art.16, c. 1-bis, lett. a), D.Lgs. 446/97 e art.1, c. 1, LP 1/2014 (riduzione 1,1%)	3,10%	IC
Aliquota per banche ed altri enti e società finanziari di cui all'art.6 del D.Lgs. n. 446/97	Art.16, c. 1-bis, lett. b), D.Lgs. 446/97	4,65%	BA
Aliquota per imprese di assicurazione di cui all'art.7 del D.Lgs. n. 446/97	Art.16, c. 1-bis, lett. c), D.Lgs. 446/97	5,90%	AS
Aliquota agevolata dello 0,90% per i soggetti operanti nel settore agricolo, cooperative della piccola pesca e loro consorzi	Art.1, c. 4, LP 1/2014	0,90%	AG
Aliquota Amministrazioni ed enti pubblici	Art.16, c. 2, D.Lgs. 446/97	8,50%	AP
Esenzione ONLUS	Art.12,c.3, LP 1/2005	Esenti	E1
Esenzione per le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) succedute alle IPAB	Art.15, c. 9, LP 23/2007	Esenti	E2

3. CHIARIMENTI IN MERITO ALLE RIDUZIONI D'ALiquOTA PER L'ANNO 2014

Si forniscono di seguito alcuni chiarimenti sulle agevolazioni relative all'anno d'imposta 2014, distinte per tipologia di aliquota applicabile.

3.1 ALIQUOTA ORDINARIA DI CUI ALL'ART. 16, C. 1, D.LGS. 446/97

Per quanto riguarda l'aliquota ordinaria di cui all'art. 16, comma 1, del D.Lgs. 446/97, che a livello statale è fissata nella misura del 3,90%, si riportano di seguito le riduzioni previste dal legislatore provinciale.

3.1.1 Riduzione generalizzata di 1,1 punti percentuali

L'articolo 1, comma 1, della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1, come modificato dall'articolo 15 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, ha previsto che *"Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2013 le aliquote dell'IRAP stabilite dall'articolo 16, comma 1 e comma 1 bis, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono ridotte di 1,1 punti percentuali"*.

Pertanto, l'aliquota di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 risulta pari al **2,80 per cento**. Il codice agevolazione da indicare nel Modello IRAP 2015 è **A1**.



Si ritiene utile ricapitolare i passaggi normativi, nazionali e provinciali, che hanno portato all'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, della LP 22/04/2014 n. 1.

La predetta disposizione provinciale prevedeva originariamente una riduzione delle aliquote di cui agli artt. 16, comma 1 e comma 1 bis, lett. a) del D.Lgs. 446/97 sino alla misura massima di 1,1 punti percentuali, demandando alla Giunta provinciale la fissazione di tale misura in modo da assicurare un gettito dell'Irap equivalente a quello previsto dal bilancio di previsione per l'esercizio 2014, tenuto conto degli effetti derivanti dalle modificazioni alla disciplina dell'Irap previste a livello nazionale.

Ai sensi della citata disposizione, la Giunta provinciale con deliberazione 26 maggio 2014, n. 799, tenuto conto della riduzione di 0,4 punti percentuali prevista dall'art. 2 del DL 66/2014 che aveva portato l'aliquota di cui all'art. 16, comma 1 dal 3,90 al 3,50 per cento e l'aliquota di cui all'art. 16, comma 1 bis, lett. a) dal 4,20 al 3,80 per cento, ha stabilito la riduzione delle predette aliquote dell'IRAP nella misura di 0,7 punti percentuali.

In tal modo, dal combinato disposto delle due riduzioni (quella nazionale di 0,4 punti e quella provinciale di 0,7 punti) l'aliquota di cui all'articolo 16, comma 1, del D.Lgs. 446/97 risultava pari al 2,80 per cento.

Senonchè, la legge di stabilità 2015 (Legge 23/12/2014, n. 190), sopprimendo i commi 1 e 4 dell'articolo 2 del DL 66/2014, ha ripristinato già per il periodo d'imposta 2014 l'aliquota ordinaria di cui all'art. 16, comma 1, al 3,90 per cento e l'aliquota di cui all'art. 16, comma 1 bis, lett. a), al 4,20 per cento.

Si è reso quindi necessario, per consentire ai soggetti passivi operanti sul territorio di beneficiare della riduzione nella misura massima (1,1%) complessivamente prevista, un ulteriore intervento del legislatore provinciale che, con l'art. 15 della LP 30/12/2014, n. 14, ha modificato il comma 1 dell'art. 1 della LP 1/2014 stabilendo puntualmente in 1,1 punti percentuali la riduzione delle aliquote in questione, senza necessità di alcuna deliberazione di Giunta attuativa. In tal modo, neutralizzando l'effetto negativo della legge di stabilità 2015, è stata ripristinata l'aliquota ordinaria applicabile per il periodo d'imposta 2014 nella misura del 2,80 per cento.

La deliberazione 26 maggio 2014, n. 799, attuativa della precedente versione dell'art. 1, comma 1, LP 1/2014, risulta pertanto superata.

3.1.2 Ulteriore riduzione per i soggetti che mantengono o incrementano i livelli occupazionali

L'articolo 1, comma 2, della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1, prevede che "Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2013 l'aliquota dell'IRAP stabilita dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 è ulteriormente ridotta delle seguenti misure, tra loro alternative:

a) di 0,5 punti percentuali per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentano un valore complessivo delle unità lavorative annue (ULA) di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato impiegati sul territorio provinciale compreso tra il 95 e il 105 per cento del corrispondente parametro del periodo d'imposta precedente;

b) di 0,7 punti percentuali per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta rispettano il parametro della lettera a) in forza dell'attuazione di contratti collettivi, anche aziendali, che prevedono - a fronte della riduzione dell'orario di lavoro dei lavoratori che raggiungono i requisiti minimi per il pensionamento nei trentasei mesi successivi alla data di stipulazione dell'accordo collettivo - la contestuale assunzione di giovani che non abbiano più di trentacinque anni di età; l'agevolazione opera se dall'assunzione deriva un saldo occupazionale positivo e se i giovani neoassunti rappresentano almeno il 3 per cento del totale dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;

c) di 1,5 punti percentuali per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentano, rispetto al periodo d'imposta precedente, un incremento superiore al 5 per cento delle unità lavorative annue (ULA) di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nel periodo d'imposta, anche derivante dalla conferma dei contratti di apprendistato e dalla stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato preesistenti.

3. Ai fini del rispetto del requisito stabilito dal comma 2, lettera c), si tiene conto, se applicabili, dei criteri di commisurazione indicati nell'articolo 11, comma 4 bis 2 e comma 4 quater, da terzo a ottavo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. I soggetti multimpianto verificano il parametro previsto dal comma 2, lettera c), su base nazionale, purché sul territorio provinciale risulti almeno rispettato il parametro indicato nel comma 2, lettera a).

Pertanto, dal combinato disposto della predetta riduzione provinciale con la riduzione generalizzata di 1,1 punti di cui al comma 1 dell'art. 1 della LP 1/2014, l'aliquota di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 risulta rispettivamente pari:

- a) **al 2,30 per cento** per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 1/2014 che mantengono i livelli occupazionali secondo quanto ivi previsto; in tal caso, il codice agevolazione da indicare nel Modello IRAP 2015 è **A2**.
- b) **al 2,10 per cento** per i soggetti di cui alla lettera b) del comma 2 della legge provinciale n. 1/2014 che mantengono i livelli occupazionali attuando staffette generazionali secondo quanto ivi previsto; in tal caso, il codice agevolazione da indicare nel Modello IRAP 2015 è **A3**.
- c) **all'1,30 per cento** per i soggetti di cui alla lettera c) del comma 2 della legge provinciale n. 1/2014 che incrementano i livelli occupazionali secondo quanto ivi previsto; in tal caso, il codice agevolazione da indicare nel Modello IRAP 2015 è **A4**.

I **criteri attuativi** della predetta agevolazione sono stati stabiliti dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1620 del 22 settembre 2014 (punto 2 dell'allegato), di cui si riportano di seguito ampi stralci.



La deliberazione n. 1620/2014, essendo precedente alla legge di stabilità 2015 ed alla LP 14/2014, fa riferimento alla precedente formulazione dell'art. 1, comma 1, LP 1/2014 ed alla deliberazione attuativa n. 799/2014. Pertanto, in alcuni richiami all'aliquota Irap ordinaria applicabile del 2,80 per cento, fa riferimento all'aliquota nazionale del 3,50 per cento (allora vigente ai sensi dell'art. 2 del DL 66/2014) ridotta degli 0,7 punti stabiliti dalla deliberazione di Giunta n. 799/2014. Al netto di tali riferimenti non più attuali, i criteri attuativi della deliberazione n. 1620/2014 restano tuttora validi.

Decorrenza e oggetto dell'agevolazione

L'agevolazione è limitata al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2013.

Le ulteriori riduzioni d'aliquota di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, che si aggiungono a quella generalizzata di 1,1 punti, sono ovviamente tra loro alternative, per cui i soggetti passivi, in caso di raggiungimento di più di uno dei tre parametri ivi previsti, applicheranno la riduzione d'aliquota più conveniente.

Ambito applicativo

Potenziati beneficiari dell'agevolazione sono tutti i soggetti passivi Irap operanti nel territorio provinciale che applicano l'aliquota ordinaria di cui all'art. 16, comma 1, del D.Lgs. 446/97. Restano pertanto esclusi i soggetti che applicano le aliquote speciali di cui all'art. 16, comma 1-bis, del D.Lgs. 446/97 (esercenti imprese concessionarie, banche ed assicurazioni), nonché coloro che applicano l'aliquota agevolata di cui all'art. 45, comma 1, del citato D.Lgs. 446/97 prevista per il settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi.

Sono inoltre esclusi i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera e-bis) del D.Lgs. n. 446/97 (amministrazioni pubbliche) che determinano la base imponibile Irap mediante il metodo retributivo applicando l'aliquota dell'8,5 per cento, a meno che i medesimi soggetti, con riferimento alle sole attività commerciali eventualmente esercitate, non optino, ai sensi dell'art. 10-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97, per la determinazione della base imponibile dell'Irap secondo le regole previste per le società e gli enti commerciali dall'art. 5 del predetto decreto.

Analogamente, gli enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, possono evidentemente beneficiare dell'agevolazione solo con riferimento alle attività commerciali eventualmente esercitate.

Requisiti comuni ai tre parametri

Il raggiungimento dei parametri va verificato alla chiusura del periodo d'imposta, attraverso un raffronto con la situazione risultante alla chiusura del periodo d'imposta precedente. Visto che la norma provinciale individua il periodo d'imposta precedente quale elemento di raffronto per la verifica del raggiungimento del relativo parametro, è indispensabile che il periodo d'imposta per il quale si intende beneficiare dell'agevolazione risulti preceduto da almeno un altro periodo di imposta. Per tale motivo, i soggetti di nuova costituzione o che comunque non dispongono di un periodo d'imposta precedente rispetto al quale effettuare il raffronto, non possono beneficiare dell'agevolazione in questione. I medesimi soggetti potranno invece beneficiare, sussistendone i prescritti requisiti, delle specifiche e più favorevoli agevolazioni Irap (azzeramento d'aliquota per i primi 5 anni) previste dall'articolo 12 della legge provinciale 25/2012 al comma 2 (nuove iniziative produttive) e al comma 2bis (nuove iniziative produttive che attuano progetti di sviluppo aziendale comprendenti il rilancio di attività esercitate nel territorio provinciale da imprese cessate o in fase di cessazione, garantendo i livelli occupazionali).

I tre parametri fanno riferimento al concetto di unità lavorative annue (ULA).

A tal fine, per assicurare l'omogeneità delle grandezze da porre a confronto, i rapporti di lavoro di durata inferiore all'intero anno d'imposta andranno computati per frazioni di ULA in ragione della effettiva durata del rapporto di lavoro nell'anno, mentre i lavoratori part-time andranno considerati per frazioni di ULA in misura corrispondente al rapporto esistente tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle previste da quello a tempo pieno.

Per quanto riguarda i soggetti passivi Irap (enti non commerciali e amministrazioni pubbliche) che svolgono sia attività commerciali che istituzionali, occorre fare esclusivo riferimento alle ULA di personale dipendente impiegato nell'attività commerciale. In caso di lavoratori impiegati anche nell'esercizio dell'attività istituzionale si considerano le sole ULA di personale dipendente riferibili all'attività commerciale, individuate in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97 (e cioè al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi derivanti dall'attività commerciale e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi).

- Parametro di cui alla lett. a) del comma 2 (mantenimento dei livelli occupazionali)

Il primo parametro previsto dalla disposizione provinciale (lettera a) del comma 2) consiste nel mantenimento dei livelli occupazionali, che si intende raggiunto qualora il valore complessivo delle ULA di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato ed a tempo determinato impiegati sul territorio provinciale nel periodo d'imposta in cui si intende beneficiare dell'agevolazione è pari ad almeno il 95 per cento del corrispondente parametro del periodo d'imposta precedente.

In tal caso, oltre alla riduzione generalizzata di 1,1 punti percentuali di cui al comma 1, spetta un'ulteriore riduzione d'aliquota di 0,5 punti percentuali (l'aliquota applicabile a livello provinciale sarà quindi pari al 2,3 per cento).

Il valore delle ULA da porre a raffronto, ai fini della verifica del raggiungimento del parametro, è quello derivante dalla somma delle ULA di lavoratori a tempo indeterminato e delle ULA di quelli a tempo determinato, mentre non è necessario che il parametro sia raggiunto sia in riferimento alle sole ULA di lavoratori a tempo indeterminato che alle sole ULA di lavoratori a tempo determinato.

Per espressa previsione normativa, ai fini del calcolo delle ULA rilevano solo i lavoratori (a tempo indeterminato e determinato) impiegati sul territorio provinciale. Pertanto, i soggetti multimpianto di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 446/97 che operano nel territorio di più regioni o province autonome dovranno verificare il raggiungimento del presente parametro facendo esclusivo riferimento al personale impiegato presso unità operanti nel territorio provinciale.

Occorre, inoltre, precisare come va verificato il raggiungimento del presente parametro nel caso in cui il valore dello stesso nel periodo di imposta precedente risulti uguale a zero (cioè se nel periodo d'imposta precedente non risultava alcun dipendente a tempo indeterminato o a tempo determinato impiegato nel territorio provinciale); in tale ipotesi, il parametro si considera raggiunto purché nel periodo di imposta in cui si intende beneficiare dell'agevolazione risulti un valore positivo.

Qualora, invece, il valore del parametro relativo al periodo d'imposta in cui si intende beneficiare dell'agevolazione risulti pari a zero, non si ha mai diritto all'agevolazione, neppure se risultava uguale a zero anche il parametro del periodo d'imposta precedente. L'assenza di dipendenti impiegati nel territorio provinciale sia nel periodo d'imposta precedente che in quello in cui si intende beneficiare dell'agevolazione non può pertanto mai essere considerata una fattispecie di mantenimento dei livelli occupazionali meritevole del beneficio fiscale.

Infine, è necessario fornire chiarimenti nell'ipotesi in cui il parametro di cui alla lettera a) (valore complessivo delle ULA di lavoratori a tempo determinato e indeterminato) risulti superiore al 105 per cento del corrispondente parametro del periodo d'imposta precedente, ma non venga raggiunto il parametro dell'incremento dell'occupazione stabile di cui alla successiva lettera c). Tale eventualità risulta possibile in quanto le grandezze da porre a raffronto sono diverse (nel caso del parametro di cui alla lettera c) rilevano infatti le ULA di lavoratori a tempo indeterminato ma non quelle dei lavoratori a tempo determinato).

In tal caso, considerata l'evidente finalità agevolativa della disposizione provinciale e per evitare applicazioni illogiche e discriminatorie della medesima, il parametro di cui alla lettera a) si considera comunque raggiunto qualora il valore complessivo delle ULA di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato ed a tempo determinato impiegati sul territorio provinciale nel periodo d'imposta in cui si intende beneficiare dell'agevolazione risulti non inferiore al 95 per cento del corrispondente parametro del periodo d'imposta precedente.

- Parametro di cui alla lett. b) del comma 2 (mantenimento dei livelli occupazionali attuando staffette generazionali)

Il secondo parametro previsto dalla disposizione provinciale (lettera b) del comma 2) presuppone il raggiungimento del parametro di cui alla precedente lettera a) ma richiede un elemento in più, rappresentato dall'attuazione di contratti collettivi, anche aziendali, che prevedano le c.d. staffette generazionali.

In tal caso, oltre alla riduzione generalizzata di 1,1 punti percentuali di cui al comma 1, spetta un'ulteriore riduzione d'aliquota di 0,7 punti percentuali (l'aliquota applicabile a livello provinciale sarà quindi pari al 2,1 per cento).

La norma intende incentivare l'adesione ai c.d. patti generazionali o staffette generazionali. Si tratta di accordi sindacali, anche aziendali, in grado di favorire contemporaneamente l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro e l'accompagnamento alla pensione dei lavoratori prossimi al pensionamento, in un'ottica di solidarietà intergenerazionale e di passaggio di conoscenze ed esperienze tra generazioni. Requisito essenziale del patto generazionale è l'assunzione di almeno un giovane di età fino a 35 anni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto intermittente, a fronte della trasformazione a part time del contratto di lavoro di lavoratori che abbiano superato i 50 anni di età e che raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento nei 36 mesi successivi alla data di stipulazione dell'accordo sindacale, ma non prima di 12 mesi dalla stessa data. Il lavoratore anziano e il giovane neo assunto possono appartenere ad unità produttive diverse della medesima azienda, purchè insistenti sul territorio provinciale. Non sono incentivate le trasformazioni del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato. Le nuove assunzioni devono essere effettuate contestualmente alla riduzione di orario ed in ogni caso entro il termine indicato nell'accordo sindacale, che non può essere superiore a 45 giorni. L'accordo sindacale che prevede la forma di solidarietà intergenerazionale può essere sia aziendale che territoriale.

Il saldo occupazionale positivo si perfeziona quando la somma tra le ore lavorative del/i lavoratore/i che accetta/no la riduzione oraria e le ore lavorative della/e nuove assunzione/i a tempo indeterminato corrispondentemente effettuata/e evidenzia un incremento occupazionale di almeno un'ora lavorativa. Ai fini della determinazione del saldo occupazionale, si fa riferimento solo alla somma algebrica tra le ore dei lavoratori che riducono l'orario di lavoro in attuazione di patti generazionali e quelle dei neo assunti, pertanto non assumono rilevanza gli eventi concernenti altri lavoratori dell'azienda. Inoltre, la disposizione provinciale richiede che i giovani neoassunti rappresentino almeno il 3 per cento del totale dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati in azienda.

- Parametro di cui alla lett. c) del comma 2 (incremento dei livelli occupazionali stabili)

Il terzo parametro previsto dalla disposizione provinciale (lettera c) del comma 2) riguarda invece l'incremento dei livelli occupazionali stabili, ed in particolare l'incremento superiore al 5 per cento, rispetto al periodo d'imposta precedente, delle unità lavorative annue dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nel periodo d'imposta.

In tal caso, oltre alla riduzione generalizzata di 1,1 punti percentuali di cui al comma 1, spetta un'ulteriore riduzione d'aliquota di 1,5 punti percentuali (l'aliquota applicabile a livello provinciale sarà quindi pari al 1,3 per cento).

La norma chiarisce espressamente che occorre computare, ai fini dell'incremento, anche i rapporti a tempo indeterminato derivanti dalla conferma dei contratti di apprendistato e dalla stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato preesistenti.

Per quanto riguarda le conferme dei contratti di apprendistato, la ratio della disposizione è evidentemente quella di attribuire rilevanza, ai fini della quantificazione dell'incremento delle ULA, anche a tali fattispecie. Per raggiungere tale finalità, è necessario stabilire alcuni criteri applicativi, in quanto il D.Lgs. 167/2011 (Testo Unico dell'apprendistato) all'articolo 1 definisce l'apprendistato come "*un contratto di lavoro a tempo indeterminato*".

Pertanto, ove la conferma di un contratto di apprendistato venisse quantificata come una sola ULA, la medesima non produrrebbe, di per sé, alcun effetto incrementativo in quanto avrebbe l'identico valore, in termini di ULA, del contratto di apprendistato preesistente nell'anno precedente che, come detto, è qualificato per legge come contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Al fine di attribuire rilevanza alle conferme degli apprendisti avvenute nell'anno in cui si intende beneficiare dell'agevolazione, è quindi necessario quantificare il contratto di apprendistato come una ULA e l'eventuale conferma del contratto di apprendistato avvenuta nell'anno in cui si intende

beneficiare dell'agevolazione come due ULA, in modo da ottenere nell'anno della conferma l'effetto incrementativo voluto dalla norma provinciale.

Occorre, inoltre, precisare come va verificata la condizione dell'incremento superiore al 5 per cento del parametro di cui alla lettera c) del comma 2, nell'ipotesi in cui il valore del periodo d'imposta precedente da porre a raffronto risulti uguale a zero; in tale ipotesi, l'incremento si intende realizzato purchè il parametro di cui alla lettera c) del comma 2 relativo al periodo di imposta in cui si intende beneficiare dell'agevolazione determini un valore positivo.

Ulteriori indicazioni circa la quantificazione del parametro di cui alla lettera c) del comma 2 sono poi contenute nella disposizione di cui al primo periodo del comma 3 dell'articolo 1, secondo cui *"Ai fini del rispetto del requisito stabilito dal comma 2, lettera c), si tiene conto, se applicabili, dei criteri di commisurazione indicati nell'articolo 11, comma 4 bis 2 e comma 4 quater, da terzo a ottavo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997."*

La disposizione in esame, trattandosi di un parametro relativo al personale (unità lavorative annue di dipendenti a tempo indeterminato), effettua un rinvio ai medesimi criteri stabiliti dalla disciplina nazionale (articolo 11, comma 4-bis.2 e comma 4-quater, da terzo a ottavo periodo, del D.Lgs. n. 446/97) per commisurare le deduzioni spettanti ai fini Irap per l'impiego di lavoratori dipendenti e per gli incrementi occupazionali.

Il richiamo a tali criteri risponde a due distinte esigenze: quella di assicurare che il raffronto con il periodo d'imposta precedente avvenga tra grandezze tra loro omogenee, e quella di attribuire rilevanza ai soli incrementi effettivi e non a quelli meramente apparenti del parametro in questione.

Di seguito si provvede ad estrapolare, dalle disposizioni nazionali richiamate, i seguenti criteri da osservare in sede di quantificazione del parametro di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 1/2014:

- i rapporti di lavoro di durata inferiore all'intero anno d'imposta andranno computati per frazioni di ULA in ragione della effettiva durata del rapporto di lavoro nell'anno, mentre i lavoratori part-time, purchè ovviamente a tempo indeterminato, andranno considerati per frazioni di ULA in misura corrispondente al rapporto esistente tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle previste da quello a tempo pieno (criterio desumibile dall'articolo 11, comma 4-bis.2 del D.Lgs. n. 446/97).

- in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e cessazione dell'attività in corso d'anno, l'importo è ragguagliato all'anno solare (criterio desumibile dall'articolo 11, comma 4-bis.2 del D.Lgs. n. 446/97);

- l'incremento della grandezza va considerato al netto delle diminuzioni verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto (criterio desumibile dall'articolo 11, comma 4-quater, terzo periodo, del D.Lgs. n. 446/97);

- nell'ipotesi di imprese di nuova costituzione non rilevano gli incrementi della grandezza derivanti dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie (criterio desumibile dall'articolo 11, comma 4-quater, settimo periodo, del D.Lgs. n. 446/97);

- nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, ha rilevanza l'incremento della grandezza rispetto a quello dell'impresa sostituita (criterio desumibile dall'articolo 11, comma 4-quater, ottavo periodo, del D.Lgs. n. 446/97).

I seguenti criteri, sono invece applicabili ai soli soggetti (enti non commerciali e amministrazioni pubbliche) che svolgono sia attività commerciali che istituzionali, con l'evidente finalità di attribuire rilevanza ai soli incrementi concernenti le attività commerciali, evitando qualsiasi commistione con l'attività istituzionale, la cui Irap è invece determinata con il metodo retributivo:

- per tali soggetti, occorre far riferimento al personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato impiegato nell'attività commerciale (criterio desumibile dall'articolo 11, comma 4-quater, quarto periodo, del D.Lgs. n. 446/97);

- in caso di lavoratori impiegati anche nell'esercizio dell'attività istituzionale si considera, ai fini della commisurazione della grandezza, il solo personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato riferibile all'attività commerciale individuato in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97 (e cioè al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi derivanti dall'attività commerciale e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi) (criterio desumibile dall'articolo 11, comma 4-quater, quinto periodo, del D.Lgs. n. 446/97);
- non rilevano ai fini della commisurazione dell'incremento del parametro i trasferimenti di dipendenti dall'attività istituzionale all'attività commerciale (criterio desumibile dall'articolo 11, comma 4-quater, sesto periodo, del D.Lgs. n. 446/97).

Trattandosi di criteri stabiliti a livello nazionale per la commisurazione delle deduzioni spettanti ai fini Irap, per ciò che concerne l'applicazione generale di tali criteri, si rinvia, ove applicabili, ai chiarimenti che l'amministrazione finanziaria ha diramato a riguardo.

Inoltre, l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 1/2014 prevede che *"I soggetti multimpianto verificano il parametro previsto dal comma 2, lettera c), su base nazionale, purché sul territorio provinciale risulti almeno rispettato il parametro indicato nel comma 2, lettera a)"*. Pertanto, i soggetti passivi IRAP di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 446/97 che esercitano l'attività nel territorio di più regioni o province autonome verificheranno l'incremento delle ULA di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in relazione a tutti i dipendenti a tempo indeterminato impiegati sul territorio nazionale, ma dovranno al contempo garantire il mantenimento dei livelli occupazionali sul territorio provinciale (valore complessivo delle ULA di lavoratori a tempo indeterminato e determinato impiegati sul territorio provinciale almeno pari al 95 per cento del corrispondente parametro del periodo d'imposta precedente).

3.1.3 Ulteriore riduzione di 0,46 punti percentuali per i soggetti che nel 2013 hanno aderito a un contratto di rete o a consorzi o società consortili, ai sensi dell'articolo 12, comma 6, lettera c), della legge provinciale n. 25 del 2012

L'articolo 1, comma 6, della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1 prevede che *"I soggetti passivi che nel periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2012 hanno realizzato i presupposti per l'applicazione dell'agevolazione prevista dall'articolo 12, comma 6, lettera c), della legge provinciale n. 25 del 2012 possono beneficiare, nel periodo d'imposta successivo, della riduzione di 0,46 punti percentuali ivi prevista, cumulandola esclusivamente con la riduzione prevista dal comma 1 del presente articolo"*.

L'articolo 12 della citata legge provinciale n. 25 del 2012 aveva a suo tempo previsto, al comma 6, lettera c), una riduzione di 0,46 punti percentuali in caso di *"adesione a un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, commi da 4 ter a 4 quinquies, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che preveda l'istituzione di un fondo patrimoniale comune oppure l'adesione a consorzi o società consortili previsti dall'articolo 24 octies della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese)"* ed aveva precisato, al successivo comma 7, che *"Il contratto di rete e i consorzi o le società consortili previsti dal comma 6, lettera c), devono essere rispettivamente redatti o costituiti a partire dal 1° gennaio 2013. La riduzione d'aliquota spetta per il periodo d'imposta di adesione e per quello successivo"*.

La disposizione detta i criteri applicativi delle agevolazioni Irap previste dall'articolo 1 della legge provinciale n. 1/2014 nei confronti dei soggetti passivi che nel periodo d'imposta 2013 avevano beneficiato della riduzione d'aliquota ordinaria di 0,46 punti percentuali prevista dall'articolo 12, comma 6, lettera c) della LP 25/2012 per aver aderito a contratti di rete o consorzi aventi determinate caratteristiche. Tale norma, infatti, riconosceva ai predetti soggetti la riduzione

d'aliquota di 0,46 punti sia per il periodo d'imposta di adesione al contratto di rete o al consorzio (2013) che per il periodo d'imposta successivo (2014).

In tale eventualità, il comma 6 dell'articolo 1 della LP 1/2014 consente ai predetti soggetti di beneficiare anche nel periodo d'imposta 2014 (periodo successivo a quello di adesione al contratto di rete o al consorzio) della riduzione di 0,46 punti percentuali, riconoscendo loro la possibilità di cumularla con la sola riduzione generalizzata di 1,1 punti percentuali di cui al comma 1 della LP 1/2014. Pertanto, i predetti soggetti potranno applicare per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 l'aliquota del **2,34 per cento**. Il codice agevolazione da indicare nel Modello IRAP 2015 è **A5**.

Laddove, però, i medesimi soggetti nel periodo d'imposta 2014 siano in possesso dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni Irap previste dal comma 2 dell'articolo 1 della LP 1/2014, potranno ovviamente optare per l'applicazione delle relative e più favorevoli aliquote agevolate (rispettivamente pari al 2,30, 2,10 o 1,30 per cento), in luogo dell'applicazione della riduzione di 0,46 punti di cui all'art. 12, comma 6, lett. c) della LP 25/2012. (Ad esempio, un soggetto che nel 2014 dovesse raggiungere il parametro del mantenimento dei livelli occupazionali di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) della LP 1/2014, potrà applicare la più favorevole aliquota del 2,30 per cento).

3.1.4 Ulteriore riduzione di 1,38 punti percentuali per i soggetti derivanti da operazioni di fusione intervenute nel 2013 ai sensi dell'articolo 12, comma 8, della legge provinciale n. 25 del 2012

L'articolo 1, comma 7, della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1 prevede che *“I soggetti passivi che nel periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2012 hanno realizzato i presupposti per l'applicazione dell'agevolazione prevista dall'articolo 12, comma 8, della legge provinciale n. 25 del 2012 possono beneficiare, nei due periodi d'imposta successivi, della riduzione di 1,38 punti percentuali ivi prevista, cumulandola esclusivamente con la riduzione prevista dal comma 1 del presente articolo”*.

L'articolo 12 della citata legge provinciale n. 25 del 2012 aveva a suo tempo previsto, al comma 8, che *“... per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2012 e per il successivo, nei confronti dei soggetti passivi derivanti da operazioni di fusione intervenute a partire dal 1° gennaio 2013, l'aliquota dell'IRAP stabilita dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 è ulteriormente ridotta di 1,38 punti percentuali. L'agevolazione si applica per il periodo d'imposta in cui si effettua la fusione e per i due successivi. L'agevolazione non si applica alle operazioni di fusione intervenute tra società controllate, anche per interposta persona, dallo stesso soggetto, o tra loro controllate o collegate, salvo il caso in cui il rapporto di controllo o di collegamento è intervenuto entro l'anno precedente all'operazione di fusione. L'agevolazione è applicabile se dal conto economico di tutte le società partecipanti alla fusione, relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata, risulta un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, in base all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori. Tra questi versamenti non sono compresi i contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici. L'agevolazione non è cumulabile con quella prevista dal comma 6”*.

La disposizione detta i criteri applicativi delle agevolazioni Irap previste dall'articolo 1 della legge provinciale n. 1/2014 nei confronti dei soggetti passivi che nel periodo d'imposta 2013 avevano beneficiato della riduzione d'aliquota di 1,38 punti percentuali prevista dall'articolo 12, comma 8, della LP 25/2012 per essere risultanti da operazioni di fusione aventi determinate caratteristiche. Tale norma, infatti, riconosceva ai predetti soggetti la riduzione d'aliquota di 1,38 punti sia per il periodo d'imposta della fusione (2013) che per i due periodi d'imposta successivi (2014 e 2015).

In tale eventualità, il comma 7 dell'articolo 1 della LP 1/2014 consente ai predetti soggetti di beneficiare anche nei periodi d'imposta 2014 e 2015 (i due periodi d'imposta successivi a quello della fusione) della riduzione di 1,38 punti percentuali, riconoscendo loro la possibilità di cumularla con la sola riduzione generalizzata dell'aliquota ordinaria. Pertanto, i predetti soggetti potranno applicare per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 l'aliquota dell'**1,42 per cento**. Il codice agevolazione da indicare nel Modello IRAP 2015 è **A6**.

Laddove, però, i medesimi soggetti nel periodo d'imposta 2014 siano in possesso anche dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni Irap previste dal comma 2 dell'articolo 1 della LP 1/2014, e queste risultino più favorevoli, potranno ovviamente optare per l'applicazione integrale delle medesime, in luogo dell'applicazione della riduzione di 1,38 punti di cui all'art. 12, comma 8, della LP 25/2012. (Ad esempio, un soggetto che nel 2014 dovesse raggiungere il parametro dell'incremento dei livelli occupazionali stabili di cui all'art. 1, comma 2, lett. c) della LP 1/2014, potrà applicare la più favorevole aliquota dell'1,30 per cento).

3.2 NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE

Visto che le agevolazioni IRAP per le nuove iniziative produttive spettano per più periodi d'imposta, occorre distinguere le normative provinciali applicabili per il periodo d'imposta 2014 in relazione all'anno in cui risulta intrapresa la nuova iniziativa sul territorio provinciale.

3.2.1 Nuove iniziative produttive intraprese nel territorio provinciale a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2013 – aliquota zero per i primi cinque anni d'imposta

L'articolo 12, comma 2, della L.P. 27 dicembre 2012, n. 25 prevede che ***"A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2013, per le nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale da soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 45, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 l'aliquota dell'IRAP dovuta alla Provincia è ridotta a zero per i primi cinque anni di imposta. Non si considerano nuove iniziative produttive quelle derivanti da trasformazione, fusione, scissione o da altre operazioni che determinano la mera prosecuzione di un'attività già esercitata nel territorio provinciale"***.

Per iniziative produttive si intendono le attività di tipo imprenditoriale (non quindi le attività derivanti dall'esercizio di arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del Tuir).

Sono esclusi dall'agevolazione i soggetti indicati nell'art. 45, commi 1 e 2 del D.Lgs. 446/97 (soggetti operanti nel settore agricolo e cooperative della piccola pesca e loro consorzi, banche e altri enti e società finanziari, e imprese di assicurazione).

Inoltre, per espressa previsione normativa, non si considerano nuove iniziative produttive quelle derivanti da trasformazione, fusione o scissione, nonché da altre operazioni che determinano la mera prosecuzione di un'attività già esercitata sul territorio provinciale.

Si precisa che il carattere della novità dell'iniziativa produttiva va riferito al territorio provinciale e non a quello nazionale, per cui può sicuramente beneficiare dell'agevolazione prevista dalla norma, nel rispetto di tutti gli altri requisiti richiesti, anche una nuova iniziativa produttiva intrapresa sul territorio provinciale da un soggetto passivo operante da tempo in un'altra regione. Resta inteso che se la nuova iniziativa produttiva intrapresa sul territorio provinciale continua ad operare anche nel territorio di altre regioni, potrà applicare l'azzeramento dell'aliquota IRAP previsto dalla presente agevolazione solo sulla base imponibile riferibile alla Provincia di Trento, determinata in base alle regole di ripartizione territoriale della base imponibile tra regioni e province autonome dettate dalla disciplina nazionale (art. 4 D.Lgs. 446/97).

Si ricorda che la particolare agevolazione prevista dal legislatore provinciale, rappresentata dall'azzeramento dell'aliquota IRAP in favore delle nuove iniziative produttive per i primi cinque periodi d'imposta potrebbe rendersi applicabile anche alle nuove iniziative produttive che, pur

intraprese sul territorio provinciale nell'anno 2012, abbiano il primo periodo d'imposta che prosegua oltre il 31 dicembre 2012 risultando così in corso alla data del 1° gennaio 2013 e quindi rientrando nell'ambito applicativo della disposizione.

Pertanto, le nuove iniziative produttive rientranti nella presente agevolazione applicheranno **l'aliquota zero per il primo periodo d'imposta in cui si insediano in Provincia di Trento e per i quattro successivi**. Il codice agevolazione da indicare nel Modello IRAP 2015 è A9.

3.2.2 Nuove iniziative produttive che attuano progetti di rilancio di attività esercitate da imprese cessate o in fase di cessazione – aliquota zero per i primi cinque anni d'imposta

L'articolo 12, comma 2bis, della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, introdotto dall'articolo 5 della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9, in vigore dal 16 maggio 2013, ha previsto che *“A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore di questo comma (cioè il 16 maggio 2013) l'agevolazione prevista dal comma 2 si applica anche alle nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale da soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 45, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 che attuano progetti di sviluppo aziendale comprendenti il rilancio di attività esercitate sul territorio provinciale da imprese cessate o in fase di cessazione, garantendo i livelli occupazionali. L'agevolazione può essere concessa solo se la nuova impresa non ha un assetto proprietario sostanzialmente coincidente con quello dell'impresa cessata o in fase di cessazione, o non è in rapporto di collegamento o controllo con quest'ultima”*.

Questa agevolazione, che come detto spetta a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 16 maggio 2013, rappresenta una deroga alla previsione dell'ultimo periodo dell'articolo 12, comma 2, LP 25/2012 secondo cui *“non si considerano nuove iniziative produttive quelle derivanti da trasformazione, fusione, scissione o da altre operazioni che determinano la mera prosecuzione di un'attività già esercitata nel territorio provinciale”*.

I criteri attuativi della predetta agevolazione sono stabiliti con la deliberazione di Giunta provinciale 20 settembre 2013, n. 1969, secondo cui:

- a) per **«nuove iniziative produttive sul territorio»** s'intende la costituzione di nuove imprese soggette all'IRAP, aventi, ai fini della presente agevolazione, la sede legale ed una struttura aziendale in grado di produrre beni e servizi situate in provincia di Trento, escluse quelle indicate dall'art. 45, c. 1 e 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997; non si considera pertanto «nuova iniziativa» l'ampliamento di imprese esistenti, pur se riferito all'assorbimento di beni e personale di imprese cessate o in fase di cessazione;
- b) per **«progetti di sviluppo aziendale comprendenti il rilancio di attività esercitate sul territorio provinciale»** si intende qualsiasi forma di programmazione aziendale che contempa nuovi investimenti per la prosecuzione o per la riconversione di attività precedentemente svolte da altre imprese, nonché nuove assunzioni di personale proveniente da queste ultime in misura pari almeno al 30 per cento delle unità lavorative annue previste nella nuova iniziativa;
- c) per **«imprese cessate o in fase di cessazione»** s'intendono imprese che abbiano cessato, ridotto o siano in procinto di cessare o ridurre l'attività, mediante la soppressione di interi reparti, o che abbiano ridotto o stiano per ridurre l'occupazione. Si presumono comunque tali le imprese inattive, in liquidazione, in liquidazione coatta amministrativa, in concordato o dichiarate fallite, nonché le imprese che abbiano ceduto od affittato l'azienda o un ramo della stessa;
- d) per imprese aventi **«un assetto proprietario sostanzialmente coincidente con quello dell'impresa cessata o in fase di cessazione»** o che si trovino «in rapporto di collegamento o controllo con quest'ultima» si intendono:
 - società collegate o controllate ai sensi dell'art. 2359 C.C.;
 - società di cui facciano parte uno o più soci dell'impresa cessata o in fase di cessazione; nel caso di società di capitali, si considerano a tal fine le partecipazioni superiori al 10 per cento;

- imprese individuali o società di cui facciano parte - con una partecipazione superiore al 10 per cento - coniugi, parenti ed affini entro il primo grado dei soci o titolari dell'impresa cessata o in fase di cessazione;

e) si considerano garantiti i **livelli occupazionali**, nel caso di assunzione o trasferimento nella nuova impresa di un numero di unità lavorative annue pari a quelle occupate nell'attività cessata o in fase di cessazione, o il minor numero risultante da accordo sindacale; l'agevolazione è mantenuta nei periodi d'imposta successivi al primo a condizione del mantenimento in ciascun periodo d'imposta dei livelli occupazionali originari, o del minor livello risultante dall'accordo sindacale; sia per il raggiungimento che per il mantenimento del livello occupazionale è previsto un margine di tolleranza, corrispondente all'oscillazione fisiologica dell'occupazione, pari al 10 per cento, entro il quale l'agevolazione resta confermata. Gli accordi sindacali di cui alla presente lettera possono essere rappresentati dagli accordi previsti nell'ambito della «procedura negoziale» di cui al punto 5 bis.3 dei criteri e modalità per l'applicazione della L.P. n. 6/1999 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese) – *Norme di carattere generale* – approvati con propria precedente deliberazione n. 2804 dd. 22 dicembre 2005, modificata, ai fini di che trattasi, con deliberazione n. 1911 dd. 7 settembre 2012, se sottoscritti dal Sindacato.

Le nuove iniziative produttive che rilanciano attività esercitate da imprese cessate o in fase di cessazione, rientranti nella presente agevolazione, applicheranno **l'aliquota zero per il primo periodo d'imposta in cui si insediano in Provincia di Trento e per i quattro successivi**. Il codice agevolazione da indicare nel Modello IRAP 2015 è **A10**.

3.2.3 Nuove iniziative produttive intraprese nel 2012 con esercizio chiuso al 31.12.2012

L'articolo 27 quater della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27, come modificato dall'art. 11 della L.P. 27 dicembre 2012, n. 25, prevede che *“Per le nuove iniziative produttive intraprese nell'anno 2012 sul territorio provinciale da soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 45, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 è concessa una riduzione d'aliquota IRAP pari a tre punti percentuali. Non si considerano nuove iniziative produttive quelle derivanti da trasformazione, fusione, scissione o da altre operazioni che determinano la mera prosecuzione di un'attività già esercitata nel territorio provinciale. La riduzione d'aliquota prevista da quest'articolo si applica per il primo anno d'imposta e per i quattro successivi”*



La presente agevolazione si applica alle nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale nel 2012 il cui primo periodo d'imposta risulta chiuso al 31 dicembre 2012. Infatti, laddove il primo periodo d'imposta si sia protratto oltre tale data, risultando quindi in corso alla data del 1° gennaio 2013, si potrà beneficiare dell'agevolazione prevista dall'articolo 12, comma 2bis, della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, di cui al precedente punto 3.2.1.

Anche le nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale nel 2012 con esercizio chiuso al 31/12/2012 beneficeranno comunque per l'anno di imposta 2014 dell'**aliquota zero per i primi cinque anni d'imposta**, in quanto sommeranno la riduzione di 3 punti percentuali a quella generalizzata di 1,1 punti percentuali prevista dal comma 1 dell'art. 1 della LP 1/2014. Il codice agevolazione da indicare nel Modello IRAP 2015 è **A11**.

3.3 ALIQUOTA MAGGIORATA PER GLI ESERCIZI OVE SONO COLLOCATI APPARECCHI DA GIOCO DI CUI ALL'ART. 110, COMMI 6 E 7, DEL REGIO DECRETO 18 GIUGNO 1931, N. 773

L'articolo 12, comma 2.1, della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, introdotto dall'articolo 33 della legge provinciale 9 agosto 2013, n. 16 ha previsto che *“A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2013 le agevolazioni in materia di*

IRAP previste dalle leggi provinciali n. 27 del 2010 e n. 25 del 2012 e da altre disposizioni provinciali non si applicano agli esercizi ove sono collocati apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico della legge di pubblica sicurezza)¹. Ai suddetti esercizi si applicano, ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto speciale, le aliquote IRAP determinate nella misura massima prevista dalla normativa statale”.

La disposizione, introdotta nell'ambito delle iniziative adottate per fronteggiare il fenomeno della ludopatia, decorre proprio dal periodo d'imposta 2014 (periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2013) ed è prevista a regime.

Gli esercizi ove sono collocati gli apparecchi da gioco di cui alle disposizioni nazionali richiamate, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e per ciascun periodo d'imposta in cui risultano al loro interno collocati tali apparecchi, avranno una duplice penalizzazione:

- non beneficeranno di nessuna agevolazione provinciale in materia di Irap;

¹ Si riporta il contenuto dei commi 6 e 7 dell'art. 110 del regio decreto n. 773/1931:

- **comma 6.** “6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:

a) quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;

a-bis) con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può essere prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera a);

b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:

1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;

2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;

3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;

4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;

5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;

6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera”.

- **comma 7.** “7. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:

a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;

[b) ... (la lettera b) risulta abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2005)]

c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro;

c-bis) quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;

c-ter) quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo”.

- applicheranno, ai sensi dell'art. 73 dello Statuto speciale, le aliquote Irap determinate nella misura massima prevista dalla normativa statale.

Considerato che la variazione massima d'aliquota attualmente consentita alla Provincia – ai sensi del combinato disposto dell'art. 73, comma 1-bis dello Statuto speciale e dell'art. 16, comma 3, del D.Lgs. 446/97 - risulta pari a 0,92 punti percentuali, gli esercizi ove sono collocati gli apparecchi da gioco in questione applicheranno per l'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2013 l'aliquota del **4,82 per cento** (determinata applicando all'aliquota nazionale del 3,90 per cento l'incremento massimo consentito alla Provincia di 0,92 punti percentuali). Il codice da indicare nel Modello IRAP 2015 è **M1**.

3.4 ALIQUOTE DI CUI ALL'ART. 16, C. 1-BIS, LETT. A), B) E C) D.LGS. 446/97

Il legislatore nazionale ha introdotto, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 6 luglio 2011, il comma 1-bis all'articolo 16 del D.Lgs. n. 446/97 prevedendo le seguenti tre nuove aliquote Irap:

- a) aliquota del 4,20 per cento per i soggetti di cui all'articolo 5 (società di capitali ed enti commerciali) che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori;
- b) aliquota del 4,65 per cento per i soggetti di cui all'articolo 6 (banche ed altri enti e società finanziari);
- c) aliquota del 5,90 per cento per i soggetti di cui all'articolo 7 (imprese di assicurazione).

Per ciascuna delle predette tipologie di soggetti passivi, si evidenziano, quindi, di seguito le aliquote IRAP applicabili per il periodo d'imposta 2014 sul territorio provinciale

3.4.1 Soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori (art. 16, c. 1-bis, lett. a)

Come già evidenziato in precedenza (punto 3.1.1), il comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1, come modificato dall'art. 15 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, ha previsto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2013 la riduzione generalizzata di 1,1 punti percentuali anche dell'aliquota di cui all'art. 16, comma 1-bis, lettera a), del D.Lgs. 446/97.

Conseguentemente, ai soggetti di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 446 del 1997 (società di capitali ed enti commerciali) che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, risulta applicabile, per l'anno di imposta 2014, l'aliquota IRAP del **3,1 per cento**. Il codice agevolazione da indicare nel Modello IRAP 2015 è **IC**.

3.4.2 Banche e altri enti e società finanziari (art. 16, c. 1-bis, lett. b)

Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 446 del 1997 (banche ed altri enti e società finanziari) per l'anno di imposta 2014 si applica l'aliquota nazionale del **4,65 per cento**. Il codice da indicare nel Modello IRAP 2015 è **BA**.

3.4.3 Imprese di assicurazione (art. 16, c. 1-bis, lett. c)

Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 446 del 1997 (imprese di assicurazione) per l'anno di imposta 2014 si applica l'aliquota nazionale del **5,90 per cento**. Il codice da indicare nel Modello IRAP 2015 è **AS**.

3.5 **SETTORE AGRICOLO E COOPERATIVE DELLA PICCOLA PESCA E LORO CONSORZI**

L'articolo 1, comma 4, della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1 ha previsto che *“Per i periodi d'imposta in corso il 1° gennaio 2014 e il 1° gennaio 2015 l'aliquota dell'IRAP per i soggetti indicati nell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 è fissata nella misura dello 0,9 per cento”*.

Conseguentemente, l'aliquota applicabile per il periodo d'imposta 2014 per i soggetti operanti nel settore agricolo, per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi sarà, come ormai da molti anni, pari allo **0,90 per cento**. Il codice agevolazione da indicare nel Modello IRAP 2015 è **AG**.

3.6 **ESENZIONI**

3.6.1 **ONLUS**

A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2005 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, sono esentate dal pagamento dell'IRAP le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). Il codice agevolazione da indicare nel Modello IRAP 2015 è **E1**.

3.6.2 **Aziende pubbliche di servizi alla persona**

A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2008, ai sensi dell'articolo 15, comma 9, della L.P. 21 dicembre 2007, n. 23, sono esentate dal pagamento dell'IRAP anche le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Il codice agevolazione da indicare nel Modello IRAP 2015 è **E2**.

4. **DEDUZIONI**

Oltre alle riduzioni d'aliquota esposte in precedenza, il legislatore provinciale ha previsto per l'anno di imposta 2014 anche agevolazioni IRAP nella forma di deduzioni dalla base imponibile, illustrate di seguito.

Rispetto al periodo d'imposta precedente, come evidenziato in precedenza (punto 2.1) il legislatore provinciale, nell'ambito dell'operazione di riordino e semplificazione delle agevolazioni vigenti, all'articolo 1, comma 5, della LP 1/2014 ha previsto, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2013, l'abrogazione, tra le altre, delle seguenti disposizioni che prevedevano deduzioni dalla base imponibile Irap:

- art. 27ter LP 27/2010, che prevedeva la deduzione dalla base imponibile del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio (ACE);
- art. 12, comma 9, LP 25/2012, che prevedeva la deduzione dalla base imponibile dei costi sostenuti per il personale assunto in attuazione di contratti di solidarietà espansivi;
- art. 12, comma 9bis, LP 25/2012, che prevedeva la deduzione dalla base imponibile dei costi per il personale assunto in attuazione di contratti collettivi, anche aziendali, che prevedono staffette generazionali.

Per il periodo d'imposta 2014 resta invece confermata la deduzione del salario di produttività, a cui si aggiunge la deduzione del costo dei lavoratori assunti ai sensi della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32 (cosiddetto “Progettone”).

Il Modello di dichiarazione IRAP 2015 contiene, nei rigli del Quadro IR di ripartizione della base imponibile, un'apposita colonna (colonna n. 4) in cui indicare l'importo complessivo di

tali deduzioni. Non risultando alcuna preclusione normativa al riguardo, le diverse deduzioni provinciali, previa verifica della sussistenza dei requisiti per poterne beneficiare, sono tra loro potenzialmente cumulabili.

4.1 Deduzione del salario di produttività

L'articolo 12, comma 4, della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, pubblicata nel B.U. Trentino Alto-Adige 27 dicembre 2012, n. 52, suppl. n. 2, ha previsto che: *“Al fine di incentivare la competitività delle imprese e concorrere a ridurre il cuneo fiscale che grava sul lavoro, la Provincia, ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto speciale, per il periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012 e per i due successivi riconosce ai soggetti passivi IRAP una deduzione dalla base imponibile dell'IRAP degli incrementi salariali, erogati ai dipendenti del settore privato, concretamente legati negli specifici contesti produttivi all'incremento della produttività, in attuazione di accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, la Giunta provinciale, sentite le parti sociali, con propria deliberazione stabilisce:*

a) il limite di importo complessivo degli incrementi salariali deducibile per dipendente, sino a un massimo di 5.000 euro annui;

b) ogni altra disposizione necessaria per l'applicazione dell'agevolazione, ivi comprese le condizioni di accesso al beneficio”.

L'agevolazione era già vigente nel periodo d'imposta 2013. I criteri attuativi sono stati stabiliti con deliberazione di Giunta provinciale 22 febbraio 2013 n. 279 (come leggermente modificata dalla deliberazione 20 dicembre 2013 n. 2687) alle quali si rinvia e delle quali si riportano comunque di seguito i contenuti essenziali:

“1) per quanto riguarda gli incrementi salariali agevolabili, è consentita la deduzione dalla base imponibile dell'IRAP dovuta alla Provincia delle somme erogate ai dipendenti del settore privato correlate ad incrementi di produttività, in attuazione di accordi di secondo livello, anche territoriali, che assumano a riferimento precisi indicatori quantitativi di produttività / redditività / qualità / efficienza / innovazione, oppure, in alternativa, le altre misure previste dall'art. 2 del DPCM 22 gennaio 2013. Tali accordi potranno individuare le voci retributive strettamente legate, negli specifici contesti produttivi, al raggiungimento degli obiettivi di produttività. A tal fine, i predetti accordi dovranno essere sottoscritti entro il 31 dicembre 2013 per poter beneficiare, sussistendone i presupposti, dell'agevolazione IRAP per il periodo d'imposta 2013, ed entro il primo semestre del 2014 e 2015 per poter beneficiare, sussistendone i presupposti, dell'agevolazione IRAP per tali periodi d'imposta. Gli accordi con efficacia pluriennale danno diritto all'agevolazione anche per gli anni successivi a quello di sottoscrizione, purché rientranti nel periodo di validità della disposizione provinciale. Saranno comunque ritenuti validi, ai fini dell'agevolazione, gli accordi (territoriali o aziendali) vigenti, purché aventi requisiti previsti dal presente punto;

2) per quanto riguarda l'ambito applicativo dell'agevolazione, la deduzione IRAP del salario di produttività è estesa a tutti i settori economici, con le sole seguenti eccezioni:

- a) nuove iniziative produttive;
- b) settore agricolo e della piccola pesca;
- c) settore pubblico;

3) per quanto riguarda il limite di importo complessivo degli incrementi salariali deducibile per dipendente, si stabilisce tale importo in 5.000 euro annui per dipendente;

4) si esclude l'agevolazione per le retribuzioni di produttività corrisposte ai soli dipendenti del settore privato il cui costo del lavoro sia già totalmente deducibile dall'IRAP ai sensi della normativa nazionale o provinciale. Il riferimento è all'art. 11 del D.Lgs. 446/97, che prevede l'integrale deducibilità IRAP delle spese relative agli apprendisti, ai disabili e delle spese per il

personale assunto con contratti di formazione e lavoro ... (è evidente, infatti, che non è possibile consentire la deduzione IRAP di una quota parte della retribuzione, laddove l'intera retribuzione di quel dipendente sia già per legge integralmente deducibile dall'IRAP);

5) non si prevede, diversamente della normativa statale sulla detassazione IRPEF in favore dei lavoratori, alcun limite di reddito dei beneficiari;

omissis

8) si prevede che i datori di lavoro provvedano a depositare i contratti presso il Servizio Lavoro della Provincia entro trenta giorni dalla loro sottoscrizione qualora non già depositati ai sensi dell'articolo 3 del DPCM 22 gennaio 2013. Gli accordi già sottoscritti devono essere depositati entro il 30 giugno 2013 con allegata autodichiarazione di conformità dell'accordo depositato alle disposizioni del presente provvedimento".

L'agevolazione, che opera per il triennio 2013-2015 a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012 e deriva da un accordo raggiunto nel protocollo d'intesa tra la Provincia e le Parti sociali ed economiche del 5 dicembre 2012, si caratterizza per il parallelismo con la normativa nazionale sulla detassazione Irpef in favore dei lavoratori solo per quanto riguarda i requisiti oggettivi di accesso, mentre prevede importanti deroghe in ordine ai limiti individuali e di reddito dei percipienti (*il limite deducibile per dipendente è di 5.000 euro annui, mentre non vi è alcun limite di reddito dei percipienti*)

Per questi motivi, quindi, l'importo complessivamente deducibile dall'IRAP potrebbe anche risultare superiore a quello complessivamente detassato dall'azienda ai fini Irpef in favore dei lavoratori.

Si riportano, inoltre, i seguenti ulteriori chiarimenti:

- la deduzione IRAP delle retribuzioni di produttività è cumulabile con le deduzioni previste ai fini IRAP dal legislatore nazionale (sia quelle analitiche che quelle forfetarie di cui all'art. 11 del D.Lgs. 446/97) nel limite del costo del lavoro complessivamente sostenuto dall'azienda per il singolo dipendente;

- la deduzione delle retribuzioni di produttività è ammessa, laddove sussistano tutti i requisiti previsti, anche se il lavoratore ha rinunciato alla tassazione agevolata ai fini IRPEF, optando per la tassazione ordinaria.

- per i soggetti che nell'anno di imposta 2014 hanno esercitato l'attività nel territorio di più regioni o province autonome e che ripartiscono la base imponibile dell'IRAP ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 446/97, è deducibile dalla base imponibile dell'IRAP dovuta alla Provincia di Trento l'importo corrispondente alle retribuzioni di produttività corrisposte nel 2014 ai soli dipendenti del settore privato addetti con continuità a stabilimenti, cantieri uffici o basi fisse, operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi nel territorio provinciale;

- visto che nella norma è espressamente prevista la deduzione degli incrementi salariali "erogati" ai dipendenti e che al punto 4 della deliberazione di Giunta attuativa si fa riferimento alle retribuzioni di produttività "corrisposte" ai dipendenti, il criterio di deducibilità è quello di cassa e non quello di competenza.

4.2 Deduzione del costo sostenuto per il personale assunto ai sensi della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32

L'articolo 12, comma 9 ter, della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, introdotto dall'articolo 33 della legge provinciale 9 agosto 2013, n. 16, ha previsto che "A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2013, ai soggetti passivi che impiegano personale assunto ai sensi della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32, è riconosciuta la deduzione dalla base imponibile dell'IRAP dei costi sostenuti per il predetto personale. La deduzione spetta per la parte del costo del personale che non è già deducibile sulla base imponibile IRAP ai sensi della normativa statale e provinciale vigente".

Si tratta del personale assunto ai sensi della legge provinciale n. 32/1990 (cosiddetto "Progettone").

5. DETRAZIONI

Oltre alle riduzioni d'aliquota ed alle deduzioni esposte in precedenza, il legislatore provinciale ha previsto per l'anno di imposta 2014 anche agevolazioni IRAP nella forma di detrazioni dall'imposta, illustrate di seguito.

Per l'anno di imposta 2014 risultano confermate le due detrazioni già riconosciute per l'esercizio precedente (in tema di finanziamenti alle aziende di promozione turistica e alla Pro Loco e di contributi agli enti bilaterali).

Il Modello di dichiarazione IRAP 2015 contiene, nei rigli del Quadro IR di ripartizione della base imponibile, un'apposita colonna (colonna n. 9) in cui indicare gli importi di tali detrazioni. Non risultando alcuna preclusione normativa al riguardo, le due detrazioni, sussistendo i requisiti prescritti per poterne beneficiare, sono tra loro potenzialmente cumulabili.

5.1 Detrazione dei finanziamenti alle aziende di promozione turistica ed alle Pro Loco

L'articolo 27 bis della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27, introdotto dall'articolo 10 della L.P. 27 dicembre 2011, n. 18, e modificato dall'articolo 33 della legge provinciale 9 agosto 2013, n. 16 ha previsto che:

"1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011 e per i due successivi, nei confronti dei soggetti passivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del decreto legislativo n. 446 del 1997, è riconosciuta una detrazione dell'IRAP dovuta alla Provincia pari al 50 per cento dell'importo dei finanziamenti dagli stessi erogati nel corrispondente periodo d'imposta ai soggetti indicati negli articoli 9 e 12 quater, comma 3, della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica). La predetta detrazione non può in ogni caso risultare superiore a 0,46 punti percentuali del valore della produzione netta realizzata nel territorio provinciale.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri attuativi di quest'articolo, comprese le tipologie dei finanziamenti che danno diritto all'agevolazione, il loro limite minimo in valore assoluto, gli obblighi di conservazione e comunicazione dei dati relativi ai versamenti ricevuti da parte dei soggetti indicati negli articoli 9 e 12 quater, comma 3, della legge provinciale sulla promozione turistica".

La disposizione è stata attuata con la deliberazione della Giunta provinciale 24 febbraio 2012, n. 316 (pubblicata nel b.u. 6 marzo 2012, n. 10), parzialmente modificata dalla deliberazione 28 marzo 2014, n. 460 (in merito all'estensione dell'agevolazione all'anno 2014). Si riportano, di seguito, i chiarimenti più importanti stabiliti dalla predetta deliberazione, che risultava già vigente nel periodo d'imposta 2013.

Dal punto di vista soggettivo, potenziali beneficiari della detrazione sono tutti i soggetti passivi IRAP del settore privato (restano infatti esclusi i soli soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. e)-bis del D.Lgs. 446/97, rappresentati dalle pubbliche amministrazioni).

Dal punto di vista oggettivo è detraibile, nel limite dello 0,46% del valore della produzione netta realizzata nel territorio provinciale, il 50% dell'importo dei finanziamenti erogati nel periodo d'imposta ai seguenti soggetti:

- **Aziende per il turismo** (A.p.t.), ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della LP 8/2002;
- **Consorzi turistici di associazioni pro loco** (Consorzi) operanti negli ambiti ove non sia riconosciuta alcuna A.p.t., ai sensi dell'articolo 12 quater, comma 3 della LP 8/2002.

Ai sensi del punto 3 dell'allegato alla citata deliberazione attuativa, le tipologie dei finanziamenti che danno diritto all'agevolazione sono le seguenti:

a) **finanziamenti a titolo di liberalità o contributo**, ivi compresi i contributi in c/esercizio dovuti dai soci delle società cooperative, delle società consortili e dei consorzi, nonché le quote associative annuali delle associazioni;

b) **corrispettivi a fronte della partecipazione a iniziative e progetti di marketing e comunicazione** ammissibili a finanziamento provinciale ai sensi degli articoli 9 e 12 sexies della LP 8/2002.

Risultano pertanto esclusi dalle tipologie che danno diritto all'agevolazione i corrispettivi versati a fronte della prestazione, da parte delle A.p.t. e dei Consorzi, di servizi individuali non rientranti nelle attività di cui alla precedente lettera b).

Inoltre, ai sensi del punto 5 dell'allegato alla predetta deliberazione di Giunta provinciale n. 316/2012, i finanziamenti oggetto della detrazione IRAP devono rientrare in un limite minimo di significatività annuale, ottenuto anche dalla somma di distinti finanziamenti erogati a uno o più soggetti di cui al punto 3) (APT e Consorzi di associazioni Pro Loco). Per i soggetti passivi IRAP con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, il limite minimo di significatività andrà verificato con riferimento ai finanziamenti erogati nel corso del periodo d'imposta.

I limiti sono differenziati a seconda dell'appartenenza dei beneficiari al settore turistico in senso stretto o allargato, ossia:

limite di 1.000,00 euro annui per i soggetti la cui attività è caratterizzata dai seguenti Codici Ateco 2007:
49.39.01 Gestione di funicolari, ski-lift e seggiovie;
55.1 Alberghi e strutture simili;
55.2 Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni (ad es. villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna...);
55.3 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte;
79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse.

limite di 250,00 euro annui per i restanti soggetti.

Infine, il punto 6 dell'allegato deliberazione di Giunta provinciale n. 316/2012 prevede in capo alle APT ed ai Consorzi Pro Loco una serie di obblighi di conservazione e comunicazione dati. In particolare, è previsto che tali soggetti comunicano al servizio provinciale competente in materia di turismo, in sede di rendicontazione per il saldo dei finanziamenti provinciali prevista entro il 30 giugno, il totale dei versamenti ricevuti l'anno precedente suddivisi nelle categorie di cui al precedente punto 5. La modulistica per la presentazione dei dati sarà all'interno di quella più generale di rendicontazione del saldo del finanziamento provinciale. Gli stessi soggetti sono inoltre obbligati alla conservazione dei dati atti a dimostrare l'effettuazione dei singoli versamenti. La conservazione è obbligatoria per almeno un quinquennio a partire dall'anno successivo al versamento.

5.2 Detrazione dei contributi agli Enti bilaterali

L'articolo 27, comma 4, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27, come modificato dall'articolo 10 della L.P. 27 dicembre 2011, n. 18, ha previsto che: *“Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011 e per i due successivi, nei confronti dei soggetti passivi che versano contributi agli enti bilaterali che erogano prestazioni di sostegno al reddito sulla base di criteri definiti dalla Giunta provinciale, è riconosciuta una detrazione dell'IRAP dovuta alla Provincia pari al 90 per cento dell'importo del contributo versato nel corrispondente periodo di imposta ai predetti enti bilaterali. La predetta detrazione non può in ogni caso risultare superiore a 0,46 punti percentuali del valore della produzione netta realizzata nel territorio provinciale. Con*

provvedimento della Giunta provinciale sono inoltre individuati gli enti bilaterali che erogano prestazioni di sostegno al reddito che danno diritto alla detrazione d'imposta disciplinata da questo comma".

Anche tale detrazione incontra il limite dello 0,46% per cento del valore della produzione netta realizzata nel territorio provinciale. Va precisato che è detraibile il 90% dell'importo del contributo che risulta a carico dell'azienda (non quindi la quota a carico del lavoratore).

I criteri per consentire agli enti bilaterali di accreditarsi sono stati definiti con la deliberazione di Giunta provinciale 17 maggio 2013 n. 911, che ha rinviato a propri successivi provvedimenti l'individuazione degli enti bilaterali che erogano prestazioni di sostegno al reddito che danno diritto alla detrazione IRAP, previa presentazione di specifica istanza al Servizio Lavoro.

Con successiva deliberazione di Giunta provinciale 23 agosto 2013 n. 1713, a seguito di presentazione della suddetta istanza, è stato accreditato l'Ente Bilaterale dell'Artigianato Trentino (EBAT), per cui le imprese associate all'EBAT hanno diritto, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di adozione della predetta deliberazione (23 agosto 2013), alla detrazione del 90 per cento dell'importo del contributo versato nel corrispondente periodo d'imposta al predetto Ente bilaterale.

Si ricorda che, ai sensi della citata deliberazione di Giunta provinciale n. 1713 del 23 agosto 2013, è stato in particolare deliberato:

"a. di individuare l'Ente bilaterale dell'artigianato quale soggetto erogatore di prestazioni di sostegno al reddito per le finalità di cui all'art. 27, comma 4 della L.P. 27 dicembre 2011, n. 18;

b. di riconoscere l'agevolazione IRAP di cui al comma 4 dell'articolo 27 della L.P. n. 27 del 27.12.2010, così come modificato dall'articolo 10 della L.P. 27 dicembre 2011, n. 18, ai datori di lavoro iscritti all'Ente bilaterale dell'artigianato e in regola con i versamenti contributivi;

c. di quantificare l'importo che le imprese associate all'Ente bilaterale dell'artigianato possono detrarre dall'Irap nella misura pari del 90 per cento dell'entità complessiva dei contributi associativi versati all'Ente durante il periodo di imposta, comunque per una somma non superiore a 0,46 punti percentuali del valore della produzione netta realizzata nel territorio provinciale;

d. di vincolare l'ente bilaterale a rendicontare al Servizio Entrate, Finanza e Credito l'entità complessiva dei contributi associativi versati dalle imprese associate nel corso dell'anno solare e a conservare la documentazione, per eventuali richieste dell'amministrazione fiscale, per almeno un quinquennio dall'anno successivo a quello di contribuzione;

e. di dare atto che il presente provvedimento abilita le imprese associate all'Ente bilaterale dell'artigianato a fruire del beneficio della detrazione fiscale a decorrere dal periodo d'imposta in corso".

Anche per il periodo d'imposta 2014, ai fini della presente detrazione, l'unico Ente bilaterale che risulta accreditato è l'EBAT.

6. ALTRI CHIARIMENTI E INFORMAZIONI

6.1 Brevi cenni sulle aliquote Irap per l'anno d'imposta 2015

La normativa provinciale, le circolari, le deliberazioni di Giunta provinciale, le aliquote, le deduzioni, le detrazioni ed altre informazioni relative all'Irap sono disponibili sul sito della Società Trentino Riscossioni S.p.A. al seguente indirizzo: <http://www.trentinoriscossionispa.it>, accedendo alla sezione dedicata all'Irap.

In particolare, nella pagina del predetto sito dedicata alla normativa provinciale è anche possibile verificare la disciplina delle aliquote Irap applicabili per il periodo d'imposta 2015 e per quelli seguenti, consultando l'articolo 15 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 (legge finanziaria provinciale 2015).

Rinviando al testo integrale della citata disposizione per maggiori dettagli, che interesseranno gli adempimenti dichiarativi da porre in essere nell'anno 2016, si ritiene utile anticipare alcune rilevanti novità introdotte per l'anno di imposta 2015 dal legislatore provinciale, a beneficio dei soggetti passivi operanti sul territorio:

- **innalzamento della riduzione generalizzata** dagli attuali 1,1 punti (anno 2014) ad **1,6 punti percentuali** (anno 2015 e seguenti);

- conferma della ulteriore riduzione dell'aliquota ordinaria di 0,5 punti percentuali per il mantenimento dei livelli occupazionali, **facendo rientrare nel calcolo del parametro anche i titolari, i soci attivi ed i collaboratori familiari**, in modo da consentire anche alle imprese che non dispongono di personale dipendente di poter beneficiare dell'agevolazione;

- previsione, in caso di incremento dell'occupazione stabile oltre il 5%, della **riduzione a zero dell'aliquota ordinaria**.

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE
dott.ssa Paola Pasente -

EM